

# **ATTREZZATURE DA LAVORO :**

## **le principali carenze e la frequenza delle verifiche**

La sicurezza delle attrezzature di lavoro è valutabile attraverso verifiche ben precise

Speciale Gestione Cantieri

10 marzo 2016



Per effettuare **le verifiche sulle attrezzature di lavoro** in merito ai requisiti di **sicurezza** ci si può avvalere della normativa vigente, principalmente contenuta al Capo I del Titolo III, negli Allegati V e VI nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (cosiddetto “Testo unico sulla salute e sicurezza del lavoro” o semplicemente nel seguito anche “T.U.”), nonché nel D.Lgs. n. 17/2010 (la cosiddetta “Dir. Macchine”), già descritta nel Capitolo 1.

Per valutazioni più approfondite è utile, inoltre, disporre delle norme armonizzate di “tipo C”, che forniscono specifiche per una data categoria di macchine.

L’applicazione delle specifiche di una norma di tipo C sulla base della valutazione dei rischi del fabbricante conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della Direttiva macchine coperti dalla norma. L’elenco delle norme armonizzate è pubblicato sulla G.U. dell’Unione europea, e periodicamente aggiornato.

### **Principali carenze e conseguenti verifiche da effettuare su tutte le macchine**

Indipendentemente da quali **attrezzature di lavoro** si intenda utilizzare nei cantieri, occorre effettuare una serie di **verifiche** applicabili ad ognuna di esse.

Essendo le istruzioni per l'uso, la dichiarazione CE di conformità e la targhetta d'identificazione indicati dalla Direttiva macchine come R.E.S., la mancanza di anche uno solo di essi comporterebbe l'impossibilità all'uso dell'attrezzatura di lavoro e, pertanto, finché non fossero disponibili tali elementi ne sarebbe vietato l'uso, un po' come accade a chi non dispone del libretto di circolazione per la guida di un'automobile. Poiché il manuale d'uso facilmente si deteriora nell'ambiente umido e polveroso di cantiere, può essere utile farne una copia conforme all'originale da tenere nella baracca di cantiere in un apposito raccoglitore che ne favorisca la fruibilità e l'integrità. In assenza del manuale occorre richiederne copia al costruttore.

Particolare attenzione dovrà essere posta, inoltre, alle attrezzature qualificate come a maggior rischio, individuate nell'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., soggette alle verifiche periodiche ai sensi del Decreto Interministeriale 11 aprile 2011 (cfr. Capitolo 3). Nel settore dell'edilizia, queste attrezzature sono in genere quelle relative al gruppo SC (apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano) ed al gruppo SP (apparecchi di sollevamento persone) indicate nella tabella di seguito.

ATTREZZATURA	PERIODICITÀ DI VERIFICA
<b>Gruppo SC</b>	
Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 Kg	annuale
Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiori a 200 Kg	annuale
Carrelli semoventi a braccio telescopico*	annuale
<b>Gruppo SP</b>	
Scale aeree ad inclinazione variabile	annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato	annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano	biennale
Ponti sospesi e relativi argani	biennale
Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne*	biennale
Ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente*	annuale

\* Non soggette a verifica periodica prima del 20.08.2009 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 106/2009).

È necessario ancora notare che, poiché la Direttiva Macchine prevede una "autocertificazione" di conformità da parte del fabbricante (tranne in alcuni casi per le macchine contemplate nell'allegato IV del D.Lgs. n. 17/2010), non è pacifico che alcune macchine "marcare CE", dotate di libretto d'uso e dichiarazione di conformità siano sempre "a norma". Infatti, non è raro imbattersi in alcune macchine non rispondenti ad alcuni dei R.E.S. del D.Lgs. n. 17/2010.

## **Attrezzature da lavoro: quale formazione per ottenere il patentino?**

La formazione su particolari attrezzature di lavoro prevede che l'abilitazione sia ottenuta attraverso un corso da rinnovare ogni 5 anni . Vediamo caso per caso che cosa prevede la legge



Il **D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. stabilisce (art. 71)** che qualora le **attrezzature di lavoro** richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, e in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone, il **datore di lavoro** deve prendere le misure necessarie affinché l'uso di tali attrezzature di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una **informazione, formazione ed addestramento adeguati** e che, in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

Inoltre (art. 72) chiunque **noleggi o conceda in uso** attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una **dichiarazione** del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del Titolo III del D.Lgs. n. 81/2008 e, ove si tratti di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.

L'Accordo statuisce nel dettaglio gli enti erogatori di tale formazione, l'individuazione e i requisiti dei docenti, gli indirizzi e i requisiti minimi dei corsi in materia di organizzazione, articolazione del percorso formativo e metodologia didattica, il programma e la durata dei **corsi** per ogni singola attrezzatura e le **prove finali** di apprendimento, gli **attestati di abilitazione**, la **durata** dell'abilitazione e l'aggiornamento, il **riconoscimento della formazione pregressa**, i requisiti di natura generale, di **idoneità** dell'area ove si svolge la formazione e di disponibilità delle attrezzature, la **formazione via e-Learning**.

Le Regioni e Province Autonome sono impegnate a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati (i cosiddetti "**patentini**"), al fine di non creare ostacoli o disparità fra i lavoratori. In conformità al punto 13 dell'Accordo, l'entrata in vigore del Provvedimento è stato il 12 marzo 2013, cioè 12 mesi dopo la pubblicazione nella G.U.

Il modulo giuridico-normativo specificato nell'Accordo deve essere effettuato una sola volta a fronte di attrezzature simili. Esso è riconosciuto come credito formativo per i corsi di specifica abilitazione di altre attrezzature di lavoro simili. L'abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell'attestato di abilitazione, previa verifica della partecipazione a corso di aggiornamento, la cui durata minima è di 4 ore, di cui almeno 3 ore sono relative agli argomenti dei moduli pratici.

### **Attrezzature per le quali è richiesta la specifica abilitazione**

**Piattaforme di lavoro mobili elevabili** : macchina mobile destinata a spostare persone alle posizioni di lavoro, poste ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile, nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l'intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estensibile e da un telaio;

**Gru a torre** : gru a braccio orientabile, con il braccio montato sulla parte superiore di una torre che sta approssimativamente in verticale nella posizione di lavoro;

**Gru mobile** : autogru a braccio in grado di spostarsi con carico o senza carico senza bisogno di vie di corsa fisse e che rimane stabile per effetto della gravità;

**Gru per autocarro** : gru a motore comprendente una colonna, che ruota intorno ad una base ed un gruppo bracci che è applicato alla sommità della colonna. La gru è montata di regola su un veicolo (eventualmente su un rimorchio, su una trattoria o su una base fissa) ed è progettata per caricare e scaricare il veicolo;

**Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo** :

- **Carrelli semoventi a braccio telescopico** : carrelli elevatori a contrappeso dotati di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, non girevoli, utilizzati per impilare carichi. Il dispositivo di sollevamento non deve essere girevole o comunque non deve presentare un movimento di rotazione maggiore di 5° rispetto all'asse longitudinale del carrello;

- **Carrelli industriali semoventi** : qualsiasi veicolo dotato di ruote (eccetto quelli circolanti su rotaie) concepito per trasportare, trainare, spingere, sollevare, impilare o disporre su scaffalature qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore a bordo su sedile;
- **Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi** : attrezzature semoventi dotate di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, girevoli, utilizzate per movimentare carichi ed azionate da un operatore a bordo su sedile;

**Trattori agricoli o forestali:** qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi ed una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori;

### **Macchine movimento terra :**

- **Escavatori idraulici** : macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una struttura superiore (torretta) normalmente in grado di ruotare di 360° e che supporta un braccio escavatore azionato da un sistema idraulico e progettata principalmente per scavare con una cucchiaia o una benna rimanendo ferma, con massa operativa maggiore di 6000 kg.
- **Escavatori a fune** : macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una torretta normalmente in grado di ruotare di 360° e che supporta una struttura superiore azionata mediante un sistema a funi progettata principalmente per scavare con una benna per il dragaggio, una cucchiaia frontale o una benna mordente, usata per compattare il materiale con una piastra compattatrice, per lavori di demolizione mediante gancio o sfera e per movimentare materiale con equipaggiamenti o attrezzature speciali.
- **Pale caricatori frontali** : macchina semovente a ruote o a cingoli, provvista di una parte anteriore che funge da sostegno ad un dispositivo di carico, progettata principalmente per il carico o lo scavo per mezzo di una benna tramite il movimento in avanti della macchina, con massa operativa maggiore di 4500 kg.
- **Terne** : macchina semovente a ruote o a cingoli costituita da una struttura di base progettata per il montaggio sia di un caricatore anteriore che di un escavatore posteriore.
- **Autoribaltabile a cingoli** : macchina semovente a cingoli, dotata di cassone aperto, impiegata per trasportare e scaricare o spargere materiale, con massa operativa maggiore di 4500 kg.

**Pompa per calcestruzzo** : dispositivo, costituito da una o più parti estensibili, montato su un telaio di automezzo, autocarro, rimorchio o veicolo per uso speciale, capace di scaricare un calcestruzzo omogeneo, attraverso il pompaggio del calcestruzzo stesso.

## Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro: i soggetti abilitati

Le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro sono effettuate da soggetti abilitati iscritti ad elenchi regionali pubblicati sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali



Nell'ambito delle **verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro**, l'art. 2, c. 9, del D.M. 11 aprile 2011 indica che “I **soggetti abilitati**, pubblici o privati, devono essere in possesso dei requisiti riportati nell'allegato I, che è parte integrante del presente decreto.”, mentre l'art. 5 dello stesso Decreto ministeriale statuisce che “Le modalità per l'abilitazione, il controllo e il monitoraggio dei soggetti di cui all'allegato I sono definite nell'allegato III al presente decreto che fa parte integrante dello stesso”.

Nell'Allegato III del D.M. 11 aprile 2011 si specifica che l'istanza relativa alla richiesta di iscrizione nel citato elenco dei soggetti abilitati, pubblici o privati, deve essere indirizzata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro (oggi “Direzione Generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro”) – Div. VI, il quale istituisce, pubblica ed aggiorna il suddetto elenco.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione prevista, entro il periodo di validità quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei **soggetti abilitati**, può procedere al controllo della sussistenza dei presupposti di base dell'idoneità dei suddetti soggetti abilitati, così come qualsiasi variazione, nello stato di diritto o di fatto, che i soggetti abilitati intendono operare, deve essere comunicata al medesimo ministero che, su conforme parere della Commissione prevista, si esprimerà circa l'ammissibilità o meno della variazione comunicata. All'atto della richiesta di iscrizione negli elenchi territoriali presso i soggetti titolari della funzione, i **soggetti abilitati** dovranno comunicare l'organigramma generale, comprensivo dell'elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto.

A seguito di segnalazioni o nel caso di verifica della non sussistenza dei presupposti di base dell'idoneità dei **soggetti abilitati**, acquisito il parere dalla Commissione prevista, l'iscrizione nell'elenco dei **soggetti abilitati** viene sospesa con effetto immediato e, nei casi di particolare gravità si procede alla cancellazione dall'elenco sopra citato.

La Circ. MLPS n. 9/2013 ha evidenziato che i verificatori dei **soggetti abilitati** durante l'effettuazione delle verifiche periodiche debbono garantire competenza oltre che indipendenza, imparzialità ed integrità rispetto alle attività di progettazione, consulenza, fabbricazione, installazione, manutenzione, commercializzazione e gestione eventualmente legate in maniera diretta o indiretta alle attrezzature di cui all'Allegato VII del decreto legislativo sopracitato. Pertanto, non è possibile per i verificatori di cui sopra l'effettuazione di attività quali i controlli previsti dall'art. 71, c. 8, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e le indagini supplementari.

Inoltre, per dare la massima trasparenza e divulgazione possibile delle informazioni e considerate le richieste in tal senso pervenute da più Soggetti Abilitati, nella Circ. MLPS n. 18/2013 si è ravvisata l'opportunità che i **Soggetti Abilitati** pubblicino sul proprio sito internet il relativo organigramma generale (matrice delle competenze) e lo mantengano aggiornato in occasione di ogni variazione autorizzata da questa Amministrazione. Si è ritenuto altresì che il tecnico verificatore del Soggetto Abilitato, all'atto dell'accesso presso il datore di lavoro ai fini dell'effettuazione della verifica periodica, esibisca copia della lettera di incarico (da parte del Soggetto Titolare della funzione, o del datore di lavoro) ad evidenza documentale della sua appartenenza all'elenco dei verificatori del Soggetto Abilitato.